



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 aprile 2007.

LEGGE 3 MAGGIO 2007 N.57

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA ELEMENTARE ED EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art.1

Dall'anno scolastico 2007/2008 il titolo di studio richiesto per l'accesso all'insegnamento nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore e per l'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Elementare ed Educazione Fisica nelle Scuole di ogni ordine e grado, è il diploma di Specializzazione per l'insegnamento secondario riferito alla specifica classe di concorso, di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

Sono equiparati al diploma conseguito al termine delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) anche i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) e i corsi di didattica della musica conseguiti presso i Conservatori di Musica.

Art. 2

Restano validi per l'accesso all'insegnamento anche i titoli equipollenti di cui all'articolo 3 del Decreto 25 maggio 1994 n. 49 purché già conseguiti all'entrata in vigore della presente legge.

L'accesso all'insegnamento sarà consentito, dal conseguimento del titolo, anche a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti ai corsi equipollenti di cui all'articolo 3 del Decreto 25 maggio 1994 n. 49. Nel periodo di acquisizione del titolo saranno iscritti in graduatoria secondo quanto previsto al successivo articolo 4.

Art.3

Per gli aspiranti ad incarichi e supplenze che si iscrivono in graduatoria sulla base dei titoli di studio previsti all'articolo 1 è applicata la Tabella di cui all'Allegato "C" alla presente legge.

La Tabella "C" allegata alla Legge 17 luglio 1979 n.41 e successive modifiche resta valida unicamente per coloro che si iscrivono in graduatoria sulla base dei titoli di studio di cui al Decreto 25 maggio 1994 n.49.

Art.4

Sono ammessi in fondo alle graduatorie, ai fini delle sole supplenze, anche coloro che, pur in possesso della laurea vecchio ordinamento o del diploma ISEF, o del diploma di Accademia di Belle Arti, o del diploma di Conservatorio, di cui alla Legge 17 settembre 1993 n.106, alla Legge 26 giugno 2003 n.85, alla Legge 25 febbraio 1998 n.39, al Decreto 8 giugno 1998 n.71, al Decreto 7 giugno 2002 n.71, o della Laurea Specialistica o Magistrale di cui all'Allegato "B" alla presente legge, non siano in possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario riferito alla specifica classe di concorso.

Ai fini dell'iscrizione in graduatoria di cui al comma che precede i richiedenti devono presentare il certificato del titolo di studio comprensivo degli esami o crediti richiesti dalle specifiche normative.

L'insegnamento prestato dagli insegnanti di cui al presente articolo non dà luogo all'assegnazione di punteggio di servizio, salvo quanto eventualmente maturato fino all'anno scolastico 1994/1995 dopo il conseguimento della laurea o del diploma ISEF o del diploma di Accademia di Belle Arti o del diploma di Conservatorio.

Coloro che sono stati iscritti in graduatoria in virtù della laurea specifica per l'insegnamento congiunta all'iscrizione ai corsi equipollenti di cui all'articolo 3 del Decreto 25 maggio 1994 n. 49, mantengono il punteggio maturato per il servizio eventualmente prestato fino all'anno scolastico 2006/2007.

L'iscrizione in graduatoria a coloro che non hanno ancora conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria ma, iscritti al terzo anno accademico, hanno superato gli esami previsti dal proprio piano di studi e relativi ai primi due anni di corso, è consentita ai fini delle sole supplenze e unicamente per le graduatorie di Insegnante Scuola Elementare e di Educatore – Insegnante Scuola Infanzia.

Art.5

I titoli di studio previsti e disciplinati dalla presente legge sono soggetti a revisione biennale; eventuali modifiche ed integrazioni sono adottate con apposito decreto delegato.

Art. 6

L'insegnante che si dimette secondo le previsioni di cui all'articolo 5, primo comma, della Legge 26 maggio 2004 n. 72, viene inserito in fondo alla graduatoria per incarichi e supplenze relativa alla rinuncia o dimissioni, con priorità rispetto agli iscritti in virtù dell'articolo 4 della presente legge.

Art.7

Vengono abrogati gli articoli 1 e 2 del Decreto 8 giugno 1995 n.77.

Art.8

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 maggio 2007/1706 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Rossi – Alessandro Mancini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta